

CONTRIBUTI SANITARI

## Commissione tributaria per i ricorsi

✽ I ricorsi contro le cartelle per contributi al servizio sanitario nazionale devono essere presentati, come stabilito con ordinanza n. 123/07 della Cassazione a Sezioni Unite, alle Commissioni tributarie e non al giudice del lavoro. Lo precisa l'Inps col messaggio 10 aprile 2007, n. 9155, ricordando che il contribuente può proporre opposizione entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

La Commissione tributaria provinciale competente è quella nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede Inps che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre. Inoltre, il ricorrente deve notificare il ricorso alla sede Inps competente, facendolo pervenire per raccomandata con avviso di ricevimento ma senza busta, oppure tramite ufficiale giudiziario, o ancora consegnandolo all'impiegato addetto e facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Il contribuente può presentare alla Commissione, contestualmente al ricorso o in via separata, domanda motivata di sospensione se il pagamento della cartella può causare danni gravi o irreparabili; la Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza. Nell'ipotesi in cui ci si voglia opporre a una cartella che contenga sia contributi ordinari che contributi del Ssn, il contribuente dovrà proporre ricorso separatamente al giudice del lavoro per la parte che riguarda i contributi e alla Commissione tributaria competente per quanto riguarda la parte Ssn: di conseguenza, i relativi giudizi proseguiranno indipendentemente l'uno dall'altro.

**Ar.Ro.**